



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF198  
**INFO FLASH**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>LEGGE EUROPEA - RESTITUZIONE DELL'IVA NON DOVUTA - TERMINI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	LEGGE EUROPEA (IN ATTESA DI PUBLICATION IN GU), ART. 30 DPR 633/1972
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>10/11/201</b>

### IVA NON DOVUTA: DIES A QUO "MOBILE" PER LA DOMANDA DI RIMBORSO

Sintesi: con l'approvazione in via definitiva dalla Camera la Legge Europea per il 2018 è stato dato il via libera alcune novità fiscali sia in materia di Iva che di imposte dirette per evitare l'applicazione di specifiche infrazioni da parte della Ue.

In particolare, è stata introdotta :

- una specifica previsione riguardante l'ipotesi di **restituzione al cedente/prestatore dell'IVA non dovuta** una volta decorso il **termine di due anni dal versamento all'Erario**
- ancorando il termine biennale alla restituzione al cliente dell'imposta indebitamente assolta in rivalsa.

#### **Le novità fiscali della legge europea**

La Legge Europea approvata in via definitiva dalla Camera (in attesa di pubblicazione in GU) contiene una serie di novità fiscali che riepiloghiamo nella seguente tabella

Articolo	Misura
<b>Art. 7</b>	<p><b><u>Rimborsi IVA</u></b></p> <p>Si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato, in relazione a richieste di rimborso dell'IVA</li> <li>▪ riconoscendo una somma pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia</li> <li>▪ nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che al contribuente spetta il rimborso dell'imposta</li> </ul> <p><b><u>DECORRENZA</u></b></p> <p>Si prevede che la disposizione trovi applicazione a partire dalle richieste di rimborso presentate in sede di dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.</p>
<b>Art. 9</b>	<p>Sono incluse tra le cessione all'esportazione non imponibili quelle effettuate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ entro centottanta giorni dalla consegna a cura del cessionario o per suo conto</li> <li>▪ nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo</li> <li>▪ che provvedono al trasporto ed alla spedizione di beni fuori dal territorio UE in attuazione di finalità umanitarie.</li> </ul> <p>La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.</p>
<b>Art. 10</b>	<p><b><u>Agevolazioni fiscali navi iscritte registri UE o SEE</u></b></p> <p>Si estende il vigente regime fiscale agevolato previsto in favore delle navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano (RII)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ anche ai soggetti residenti e non residenti aventi stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi</li> <li>▪ adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, iscritte nei registri di Paesi UE o dello SEE</li> </ul> <p><b><u>DECORRENZA</u></b></p> <p>La misura troverà applicazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale entrerà in vigore il decreto ministeriale attuativo</p> <p>Si condiziona l'applicazione delle disposizioni citate al rispetto di determinate norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Art.1, c. 5 del D.L. 457/1997: con esso si pongono specifici limiti al cabotaggio per le navi iscritte al RII che si differenziano in ragione della composizione dell'equipaggio e/o della tipologia di navi;</li> <li>▪ Art.3 del D.L. 457/1997: in esso si dispone che le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel RII debbono essere disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri</li> </ul>
--	--

### IL TERMINE PER LA RESTITUZIONE DELL'IVA NON DOVUTA

La questione affrontata dalla Legge Europea (oggetto della procedura EU Pilot 9164/17TAXU) riguarda:

- l'ipotesi di restituzione al cedente/prestatore dell'IVA non dovuta una volta decorso il termine di due anni dal versamento all'Erario



**Nota:** la Corte di Cassazione ha affermato che il rimborso nei confronti del fornitore dopo il decorso del termine di due dal versamento è ammesso nel solo caso in cui egli abbia restituito l'imposta al cliente in esecuzione di un **provvedimento coattivo** (Cass. Sent. n. 1426/2016, n. 3627/2015, n. 12666/2012)

In tutti gli altri casi, decorso il termine biennale dal versamento dell'IVA all'Erario, la domanda di rimborso veniva respinta



**Nota:** la finalità di tale interpretazione è quello di sottoporre al vaglio dell'Autorità giudiziaria le richieste di rimborso dell'IVA, per evitare che le parti private possano trovare un accordo in danno degli interessi dell'Amministrazione fiscale.

Diversamente, la Corte di Giustizia ha più volte affermato (causa C-564/15 Farkas –v. anche causa C-427/10 Banca Antoniana Popolare Veneta), che:

- a condizione che il rimborso da parte del fornitore diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso di insolvenza del fornitore
- il cliente è legittimato ad agire per la restituzione dell'imposta direttamente nei confronti dell'Autorità fiscale
- anche **una volta decorso il termine biennale**, considerando che il cliente ha dieci anni a disposizione del cliente per pretendere dal fornitore la restituzione dell'importo indebitamente pagato a titolo di rivalsa.



**Attenzione:** così operando, si tutela il principio di neutralità, garantendo al cliente il diritto di ottenere la restituzione dell'imposta, in quanto esposto, se ha esercitato la detrazione, al recupero a tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Secondo i giudici Europei:

- il diritto di rimborso deve essere riconosciuto una volta eliminato completamente il rischio di perdita di gettito (causa C-138/12, Rusedespred e causa C-111/14, GST–Sarviz).

La Commissione europea, nell’ambito della procedura EU Pilot 9164/17/TAXU, ha chiesto informazioni all’Italia sui riflessi dell’interpretazione della citata sentenza della Corte di Giustizia in merito alle condizioni di rimborso dell’IVA versata e non dovuta.

In adesione all’interpretazione dei giudici comunitari, la nuova normativa prevede:

<b>ART. 30 DPR 633/1972</b>	
<b>Co. 1</b>	Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dal versamento della medesima ovvero, <b><u>se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione</u></b>
<b>Co. 2</b>	Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa

Con la “nuova” normativa:

- s’intende evitare che l’esercizio del diritto di rimborso dell’imposta non dovuta risulti, di fatto, impossibile o eccessivamente difficile quando:
  - ✓ **il fornitore sia esposto all’azione di ripetizione del cliente**
- precedendo in tal caso che il termine biennale decorra **all’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.**



**Nota:** si prevede in sostanza che il fornitore possa chiedere la restituzione dell’imposta all’Erario una volta scaduto il termine decadenziale anche in caso di rimborso spontaneo al cliente, prevedendo lo slittamento del termine biennale di decorrenza dal giorno del versamento all’Erario a quello dell’avvenuta restituzione al cliente dell’importo indebitamente applicato in fattura.